



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it)

Nr. 82 del 29 marzo 2018 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della GIUNTA COMUNALE

### Nr. 18 del 23 Marzo 2018

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale.  
Tariffe per l'Anno 2018.**

L'Anno Duemiladiciotto il giorno Ventitrè mese di Marzo alle ore 13,15 nella Casa Comunale, è presente il **Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIÒ**, con i poteri spettanti alla **Giunta Comunale** fino all'insediamento del suddetto Organo ordinario giusto **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017**.

Assiste il Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Brunella Iannettone, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Tariffe per l'Anno 2018.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- **PREMESSO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

*Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.*

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa

*sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Interno del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della finanza Locale, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 29113 in data 13/03/2018, acquisita al prot. 1570 della medesima data con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della deliberazione di dissesto;

- **VISTI**:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- **VISTI**, altresì:

- il combinato disposto degli articoli 151 e 174 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) ed il successivo D.M. 09/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2019), che hanno prorogato al **31 marzo 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione **2018/2020**;

- **VISTO** l'art. 8 del D.L. 18/09/1992 n. 382, ai sensi del quale i Comuni hanno l'obbligo della copertura minima (36%) del costo complessivo di gestione dei servizi, di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D. L. 28/12/1989, n. 415, convertito nella legge 28/02/1990, n. 38;

- **RITENUTO** di stabilire, per l'anno **2018**, tenuto conto che deve essere rispettato l'obbligo di copertura minima del 36% del costo complessivo di gestione dei servizi, le tariffe come riportato nel dispositivo;

- **VISTO** il D. M. 31/12/1983, relativo all'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale;

- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti n. **05/2018 in data 21/03/2018**, acclarato al prot. n. **1745 del 22/03/2018**, agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

## DELIBERA

1) Di stabilire, per l'anno 2018, le tariffe relative al servizio mensa scolastica, impianti sportivi, lampade votive e servizi cimiteriali, a richiesta da parte degli utenti, come segue:

### MENSE SCOLASTICHE:

I.S.E.E.: da € 00	a € 3.500,00	€ 46,00 x 23 pasti	€ 2,00 a pasto
I.S.E.E.: da € 3.500,01	a € 5.000,00	€ 69,00 x 23 pasti	€ 3,00 a pasto
I.S.E.E.: da € 5.000,01	a € 7.500,00	€ 92,00 x 23 pasti	€ 4,00 a pasto
I.S.E.E.: oltre € 7.500,00		€ 115,00 x 23 pasti	€ 5,00 a pasto

Riduzione delle tariffe del 20% per le famiglie, che hanno più di un figlio, che usufruisce del servizio e con reddito: I.S.E.E., rientrante nella prima fascia di reddito.

Esonero per celiaci certificati se portano gli alimenti.

Esonero, a domanda, per portatori di handicaps – Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e successive modificazioni.

### LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE

€ 35,00 a lampada, annuo.

### TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI CITTADINI RESIDENTI E NON RESIDENTI:

Tumulazioni	€ 100,00
Inumazioni	€ 100,00
Esumazioni	€ 100,00
Estumulazioni	€ 100,00

### IMPIANTI SPORTIVI

- a) Campo di calcio: € 60,00 per ogni utilizzo
- b) Campo di calcio - utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**
- c) Campo polivalente: € 40,00 per ogni partita
- d) Campo polivalente – utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**

Per richieste di utilizzo continuativo, superiori a un mese, sono stabilite le seguenti tariffe:

- a) Campo di calcio: € 120,00 mensili
- b) Campo di calcio - utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**
- c) Campo polivalente: € 80,00 mensili
- d) Campo polivalente – utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**

### UTILIZZO LOCALE EX MATTATOIO (a richiesta da parte di privati cittadini, per effettuare piccoli festeggiamenti, compleanni, ecc.)

€ 70,00 per ogni utilizzo, senza uso della cucina

€ 90,00 per ogni utilizzo, con uso cucina

### UTILIZZO LOCALE CENTRO ANZIANI (a richiesta, per effettuare attività ludico-ricreative varie)

€ 25,00 per ogni ora di utilizzo

### MENSE SCOLASTICHE

RICAVI PREVISTI		COSTI DA SOSTENERE	
Denominazione	Somme da riscuotere €.	Denominazione	Somme impegnate €.
Proventi da utenti n. 40	34.224,00	Acquisto di beni e servizi	12.292,80
		Personale	40.458,00
<b>Totale ricavi</b>	<b>34.224,00</b>	<b>Totale costi</b>	<b>52.750,80</b>
Percentuale di copertura costi	64,87%	Percentuale di copertura costi	64,87%

### LAMPADE VOTIVE

RICAVI PREVISTI		COSTI DA SOSTENERE	
Contribuzione n. 393 utenti	€. 13.755,00	€. 10.336,040 (stipendi ed oneri riflessi personale x 2 ora al giorno)	
		€. 3.418,96 (spese di consumo e varie)	
<b>Totale ricavi</b>	<b>€. 13.755,00</b>	<b>Totale costi</b>	<b>€. 13.755,00</b>
Percentuale di copertura costi	100%	Percentuale di copertura costi	100%

### IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE		USCITE	
	Contribuzione utenti		Costi
	€. 1.000,00		€.1.000,00 (spese manutenzione)
Percentuale di copertura costi	100%	Percentuale di copertura costi	100%

3) Dare atto che quanto stabilito nella presente decorre dal **1° gennaio 2018**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo unico, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

22 MAR. 2018

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**

**PROVINCIA DI FROSINONE**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Risposto il .....  
con protocollo .....

Verbale n. 05/2018	OGGETTO: Parere sui provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.
Data 21.03.2018	

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consiliare n. 20 del 21.07.2016

-Vista la nota prot. 1716 del 20.03.2017 del responsabile del servizio finanziario ;

-vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 02 dell'8 marzo 20182 " Art 246 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. Dichiarazione de dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna ( FR) conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

-Visto l'art.251 del T.U. degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 con cui l'Ente deve deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni all'adempimento degli atti suddetti.

L'organo di revisione economico-finanzia

Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio



**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Tariffe per l'Anno 2018.**

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)**

F.to: Dott. Francesco Neri

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Segretario Generale  
F.to: Dott.ssa Brunella Iannettone**

**Il Commissario Straordinario  
F.to: Dott. Ernesto Raio**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **29 marzo 2018**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

